

# ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

## - Sez. Lavoro e Previdenza -

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C. CON ISTANZA EX ART 151 C.P.C

Nell'interesse di **BARILLARO ROCCO (BRLRCC80S03A509N)**, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Letterio Donato con studio sedente in Messina (ME), alla Via Centonze Num. 87,

- *reclamante* -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

- *reclamato* -

e nei confronti

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia delle classi di concorso per cui è causa.

per la riforma

dell'ordinanza datata 7 ottobre 2022, resa da codesto On.le Tribunale, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al Num. 4071/2022 R.G.

FATTO

In data 26 maggio 2022 il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi del D.M. n. 112 del 06.05.2022.



Il ricorrente è titolare di laurea quadriennale in Giurisprudenza (V.O.), conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data 22.02.2016, e di un Master di 1500 ore e 60 CFU in Discipline Economiche Statistiche e Giuridiche.

Al titolo accademico si aggiunge che il ricorrente, è altresì in possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antro-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quali titolo di accesso ai concorsi nella Pubblica Istruzione dal D. Lgs. N. 59/2017.

Col Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 sono state previste le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; precisamente all’art 1 comma 1 il DM si legge “La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.*

La disciplina, invariata per i docenti rispetto al precedente D.M. n. 60/2020, prevede l’istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto.

Nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all’insegnamento e senza abilitazione, nella I fascia, quella a cui aspira il ricorrente, sono ai sensi del D.M. n. 112 del 06.05.2022 relativo alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all’art. 4 commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Con il ricorso originario si chiedeva di ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell’U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per le classi concorsuali di riferimento (A046), con posizione spettante in base al punteggio maturato; disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi del ricorrente). In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all’inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I..



Il Giudice di prime Cure, nel proprio provvedimento, rigettava quanto chiesto, sì rendendo necessaria la proposizione del presente reclamo, il quale viene articolato nei seguenti

## MOTIVI

**1. Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I. Violazione di legge. Eccesso di potere.**

Il ricorrente è possesso dei titoli abilitanti, pertanto l'esclusione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione dalla prima fascia delle G.P.S. e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto è da ritenersi ILLEGITTIMA ad ogni effetto di Legge.

Il Legislatore, all'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n.59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore con il D. Lgs. n.59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD. In altri termini, nell'alveo dell'art.1, comma 110, legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art.5 e 17 del D. Lgs. n.59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. L'abilitazione è, quindi, per espressa previsione legislativa, equivalente al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire al ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'art.2, lettera A), D.M. n.374/17 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto).

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n.107/2015.

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti



abilitati all'insegnamento) è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I..

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art.3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ed ancora, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti è palese laddove il MIUR, da un lato li considera abilitati consentendone l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno e, dall'altro, ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro*



*possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.*

Anche il Tribunale di Messina, con l’Ordinanza del 02.12.2019, ha affermato che “E’ ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021): “di contro tanto l’O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d’istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”;) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente.

Secondo ancora più recenti pronunce di Codesto On.le Tribunale difatti, in tale assetto normativo concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.” (Ord. Dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. Dott.ssa Bellino del 19.08.2021).



## 2. SULL'ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE ARTICOLATA IN ORDINANZA.

Il provvedimento giudiziale oggi reclamato costituisce un repentino "cambio di rotta" rispetto al consolidato orientamento ormai da tempo adottato dall'On.le Tribunale di Messina in materia di ammissioni in prima fascia a seguito di conseguimento di laurea e 24 CFU/CFA.

Tanto dire non costituisce un mero convincimento dello scrivente, ma risulta anche apertamente "confessato" dallo stesso Sig. Giudice che ha provveduto a vergare l'ordinanza oggetto del presente reclamo.

Ed invero, dalla disamina del reclamato provvedimento giudiziale, a pag. 8, righe da 17 a 27, vi è modo di leggere testualmente che *"questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, **ha accolto per diverso tempo** una lettura estensiva dei concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento", ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, **essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del D.M. n. 131/2007**, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 37472017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")"*.

A conferma di ciò, si evidenzia come ogni richiamo normativo effettuato nella prima parte del provvedimento giudiziale oggetto del presente reclamo (leggasi, art. 5 del D.M. n. 131/2007, art. 2 del D.M. 374/2017, L. n. 107/2015, D.Lgs. n. 59/2017), non solo sia univocamente indirizzato al riconoscimento di quanto vantato dall'odierno ricorrente, ma, del tutto, risulti essere stato utilizzato, sino ad un recentissimo passato, proprio per suffragare gli svariati provvedimenti di accoglimento adottati dal questo On.le Tribunale.

Ma allora, per quali motivi, in questa occasione, si è giunti ad un provvedimento di rigetto?

E' presto detto.

A pag. 8, dal rigo 28 a seguire, l'On.le Tribunale di Messina esterna e rappresenta le due circostanze che, a suo giudizio, hanno portato al mancato accoglimento del proposto ricorso d'urgenza.

Tali circostanze, salvo Ns. sviste di cui sin d'ora chiediamo venia, risulterebbero essere:

a) il mutamento del quadro normativo di riferimento;



b) la presenza di un orientamento contrario alla tesi dell'istante in numerose Corti d'Appello d'Italia".

Sul punto si riporta testualmente la porzione di provvedimento massimamente interessata dal presente reclamo ed in forza della quale è scaturito il rigetto del proposto ricorso d'urgenza: "tuttavia deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (abilitazione all'insegnamento), secondo cui *"1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)"* e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che *"1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)"*, eliminando il riferimento ai 24 CFU; **sebbene** in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che *"1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quali requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"*; che, per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la *ratio* che ha ispirato la suindicata riforma;"

Sin da subito ci sia consentito rappresentare il Ns. disaccordo in merito a quanto su riportato e trascritto, risultando lo stesso oltre che non condivisibile anche intrinsecamente contraddittorio.

Tale contraddittorietà si palesa in tutta la sua evidenza già dalla mera lettura della su riportata parte motiva, all'interno della quale il Giudice di prime cure in un primo momento evidenzia che, in funzione del mutato quadro normativo è venuta meno qualsivoglia richiamo ai 24 CFU/CFA, salvo rappresentare che tale "innovazione" soggiace ad un regime transitorio che, per espressa previsione legislativa, lascia impregiudicati i diritti di coloro i quali hanno conseguito i



24 CFU entro il 31 dicembre p.v..

## 2.1 SUL IL MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

In relazione al “mutamento del quadro normativo di riferimento” risulta innegabile che, a seguito dell'introduzione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in L. n. 79 del 29 giugno 2022, sia intervenuta una novella legislativa nel c.d. “comparto scuola”.

Come noto la detta novella legislativa è il frutto di un decreto legge (D.L. 36/2022) e della relativa legge di conversione (L. 79/2022), la quale, come non di rado accade nel nostro Bel Paese, **ha ratificato l'originario provvedimento delegato introducendo svariate modificazioni allo stesso.**

Basti pensare che il testo originario del D.L. 36/2022 era composto da 50 articoli di legge ed il testo licenziato dal Parlamento (tutt'ora in vigore) ne conta ben 71.

Ecco perché è assolutamente necessario fare buon governo della Legge (e dell'applicazione della stessa) dando il giusto peso sia al corpo originario della riforma, sia alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione, **la quale, al suo art. 18-bis introduce e disciplina un arco temporale ben definito, noto come “regime transitorio”.**

Ciò posto occorre dunque verificare **se ed in che misura** tale novella legislativa sia idonea ad “intaccare” la posizione giuridica (ed i connessi diritti) dell'odierno ricorrente.

A modesto avviso di chi scrive, la risposta è fornita dallo stesso Tribunale di Messina, il quale, inizialmente (pag. 8, righe da 28 a seguire, rappresenta l'intervenuta mutazione normativa, ma poi, **già nella pagina successiva, righe da 14 a 18**, riconosce che “*in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i **24 CFU/CFA** previsti quale **requisito di accesso** al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”.*

La detta norma di legge prevede che “L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)”.

Nel reclamato provvedimento si ha quindi modo di leggere che tale modifica normativa ha





“modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”.

Da tale modificazione normativa discenderebbe la cessazione di ogni riferimento ai 24 CFU e, per l’effetto, il rigetto del proposto ricorso da parte del Ns. assistito.

Epperò, lo stesso Giudice di Prime cure, nel medesimo provvedimento, riconosce, tramite il non casuale utilizzo della congiunzione subordinante concessiva “sebbene”, che l’intervenuto mutamento normativo è caratterizzato da un regime c.d. “transitorio”, disciplinato dall’art. 18-bis della L. 29 giugno 2022, n. 79 denominata “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), in forza del quale “Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.

In funzione di ciò parrebbe dunque potersi pacificamente sostenere che **l’intervenuta mutazione del quadro normativo di riferimento non sia idonea ad intaccare la posizione soggettiva dell’odierno reclamante** dal momento che, per espressa previsione legislativa (leggasi, “norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo ex art. 18-bis L. 29 giugno 2022, n. 79), il conseguimento della laurea e dei 24 CFU continua ad essere titolo abilitante secondo il previgente ordinamento sino al 31 dicembre 2024.

Ma vi è di più!

Sempre in forza del citato art. 18-bis chiunque, a tutt’oggi, data di presentazione del reclamo, si trovasse nelle condizioni di non aver ancora conseguito i 24 CFU/CFA, avrebbe ancora la possibilità, sino al 31 ottobre 2022, di utilmente conseguire i detti crediti formativi universitari, rientrando di diritto nella normativa previgente e “sfuggendo”, nel pieno rispetto della Legge, alle più restrittive maglie dell’approvata riforma.

Non vi è chi non veda che, *a fortiori*, le modificazioni legislative *de quibus* non risultino idonee, per espressa previsione legislativa, ad “intaccare” i diritti dell’odierno reclamante dal momento che, lo stesso, risulta essere in possesso dei previsti titoli già a far data dal mese di maggio dell’anno 2022.



Ma allora, a decorrere da quale data e, soprattutto, nei confronti di chi è deputata ad esplicare i suoi effetti la novella normativa *de qua*?

E' presto detto: gli effetti della richiamata modificazione normativa sono destinati a prodursi solo a far data dal 01 gennaio 2025 e solo nei confronti di quei soggetti che, alla data del 31 ottobre 2022 (vale a dire ben due settimane dopo la presentazione del presente reclamo, Sic!) non abbiano provveduto a conseguire i 24 CFU/CFA.

Si badi bene, la *ratio* della norma è dunque non solo quella di non creare un draconiano ed irragionevole spartiacque tra le situazioni giuridiche venutasi a creare a ridosso della propria promulgazione, ma, del tutto, il Legislatore si è fatto carico di preservare anche coloro i quali, alla data di promulgazione della riforma, non fossero in possesso dei requisiti di Legge (leggasi 24 CFU/CFA) consentendo loro di conseguire i detti requisiti di accesso sino al 31 ottobre 2022, vale a dire entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale.

Risulta allora di tutta evidenza come sia totalmente irragionevole (oltre che non rispettoso delle richiamate "norme transitorie") ritenere immeritevole di accedere alla prima fascia delle G.P.S. chi, come il Ns assistito, ha conseguito i detti titoli (laurea quadriennale, materie integrative e 24CFU già a maggio 2022, vale a dire ancor prima l'intervento del mutamento del quadro normativo ad opera della Legge di conversione n. 79 datata 29 giugno 2022 (Sic!).

## **2.2. SULLA POSIZIONE CONTRASTANTE DI TALUNE CORTI D'APPELLO D'ITALIA.**

Per ciò che invece riguarda la circostanza secondo la quale numerose Corti d'Appello d'Italia avrebbero sposato un orientamento contrario alla tesi dell'istante, ci si limita ad evidenziare come quanto rappresentato non risulti idoneo ad intaccare la bontà del presentato ricorso.

Invero, il Giudice ha il ruolo di applicare la Legge e, nel far ciò, a differenza di quanto accade nei paesi Anglosassoni, non deve in alcun modo essere vincolato né dai precedenti adottati dai Giudici di pari grado (precedente vincolante orizzontale), né influenzato dalle determinazioni assunte dagli Organi Giudicanti di grado superiore (precedente vincolante verticale).

Tale scelta di valore costituisce un principio cardine del Ns. Ordinamento Giudiziario che mette al centro del processo la Legge e le altre fonti normative dello Stato e che chiede a gran voce al Giudice di applicare le medesime in maniera corretta, con terzietà, imparzialità ed indipendenza.

Il Magistrato è pertanto chiamato a pronunciarsi soltanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emergenti nel processo, condotto secondo le precostituite regole



procedurali.

Inoltre, con l'auspicio di non essere eccessivamente prolissi, ricordiamo a noi stessi come anche la Carta Costituzionale, al suo art. 101, sancisca in maniera granitica ed incontrovertibile che "I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge".

Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene che quanto esternato dal Giudice di Prime Cure nel reclamato provvedimento assuma, al più, il valore di una mera constatazione di un tendenziale mutamento di indirizzo di alcune Corti di Appello d'Italia, ma che nulla abbia a che spartire con il delicato compito cui ogni magistrato è deputato, vale a dire di applicare la Legge al caso concreto.

Tuzioristico ogni altro dire.

## SUL PERICULUM

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il periculum in mora, in quanto, il mancato inserimento in prima fascia di parte ricorrente, precluderebbe allo stesso la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come docente.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, codesto On.le Tribunale, ha chiarito che "nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare" (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

Anche dal punto di vista dell'effettività della tutela, peraltro, non è ammissibile che possa interpretarsi alcuna sperequazione rispetto ad un orientamento della Cassazione che appare pacifico.

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Pertanto, il giudizio che ci occupa, per la sua natura, può essere deciso solo tramite un provvedimento di natura cautelare.

Non vi sono ragioni, pertanto, per non concedere la tutela cautelare.



## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, per ciò che concerne i controinteressati, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

## RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE

Stante la delicatezza della materia trattata si chiede che sia concesso allo scrivente difensore di partecipare in presenza all'udienza di trattazione, altresì consentendo una esposizione orale degli argomenti sottoposti al vaglio dell'Ill.mo Collegio adito.

Per quanto esposto, parte ricorrente rappresentata e difesa, si

## CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, voglia:

- accogliere il reclamo e condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento di quanto chiesto;

Altresì voglia:

- In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia e/o dall'U.S.R. ambito territoriale di Messina, qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, per le classi concorsuali di riferimento (A046), con posizione spettante in base al punteggio maturato;

- disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Messina vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi del ricorrente);

In ogni caso:

- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e



nella II fascia delle G.I..

Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e per il quale si versa un contributo unificato pari a € 259,00 ma è esente in virtù del reddito inferiore a € 35.000,00 di parte ricorrente.

Messina, lì 17.10.2022

( Prof. Avv. Letterio Donato )

